



Giugno 2021

---

# **Proroga dell'ordinanza COVID-19 asilo**

## **Rapporto sui risultati della procedura di consultazione**

---

## **Panoramica**

*Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318). Alcune disposizioni dell'ordinanza derogano alla legge sull'asilo vigente. L'ordinanza contiene, nello specifico, disposizioni riguardanti l'esecuzione delle interrogazioni (art. 4–6), la garanzia di congrue capacità ricettive nei centri della Confederazione (art. 2–3) e la proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9). L'ordinanza è entrata in vigore in maniera scaglionata il 2 aprile 2020, risp. il 6 aprile 2020 con durata di validità fino al 6 luglio 2020, risp. al 6 agosto 2020. Frattanto è stata prorogata a più riprese e al momento è in vigore fino al 30 giugno 2021.*

*Per il momento non è ancora possibile prevedere per quanto tempo dovranno essere mantenute le misure adottate dal Consiglio federale e dall'UFSP per combattere il coronavirus. Idem per le misure riguardanti il settore dell'asilo. Occorre pertanto prorogare la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 asilo fino al 31 dicembre 2021.*

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha avviato la consultazione sulla proroga dell'ordinanza COVID-19 asilo il 13 aprile 2021. La stessa si è protratta fino al 27 aprile 2021. Sono giunti in tutto 47 pareri. Si sono pronunciati 25 Cantoni, due partiti (PSS, UDC), due associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (Associazione dei Comuni svizzeri [ACS] e Unione delle città svizzere [UCS]), un'associazione mantello dell'economia (Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM]) e altre 17 cerchie interessate. 11 destinatari della consultazione hanno rinunciato espressamente a esprimersi.*

*In linea di principio tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli alla proroga dell'ordinanza COVID-19 asilo. Alcuni formulano tuttavia alcune richieste in merito a singole disposizioni. Queste richieste riguardano in particolare le norme tese a garantire congrue capacità ricettive nei centri della Confederazione (art. 2-3 ordinanza COVID-19 asilo), lo svolgimento delle interrogazioni (art. 4-6 ordinanza COVID-19 asilo) e la proroga dei termini di partenza nel quadro delle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo) nonché dei termini di ricorso (art. 10 ordinanza COVID-19 asilo).*

## 1 In generale

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha avviato la consultazione sulla proroga dell'ordinanza COVID-19 asilo il 13 aprile 2021. La stessa si è protratta fino al 27 aprile 2021. Sono stati invitati a partecipare tutti i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate.

Sono giunti in tutto 47 pareri. Si sono pronunciati 25 Cantoni, due partiti (PSS, UDC), due associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (Associazione dei Comuni svizzeri [ACS] e Unione delle città svizzere [UCS]), un'associazione mantello dell'economia (Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM]) e altre 17 cerchie interessate. 11 destinatari della consultazione hanno rinunciato espressamente a esprimersi (p.es. i Cantoni GL e UR nonché ACES, CDI, CP, Flughafen Zürich AG).

Il presente rapporto sui risultati della consultazione informa in merito ai pareri inoltrati e ne riassume i principali contenuti ai sensi di una panoramica e senza valutazioni. I pareri sono accessibili al pubblico. Per maggiori dettagli sui pareri o sulla consultazione rimandiamo pertanto alla piattaforma delle pubblicazioni della Confederazione.<sup>1</sup>

## 2 Oggetto della procedura di consultazione

Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318). Alcune disposizioni dell'ordinanza derogano alla legge sull'asilo vigente. L'ordinanza contiene, nello specifico, disposizioni riguardanti l'esecuzione delle interrogazioni (art. 4–6), la garanzia di congrue capacità ricettive nei centri della Confederazione (art. 2–3) e la proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9). L'ordinanza è entrata in vigore in maniera scaglionata il 2 aprile 2020, risp. il 6 aprile 2020 con durata di validità fino al 6 luglio 2020, risp. al 6 agosto 2020. Il 12 giugno 2020 il Consiglio federale ha deciso di prorogare l'ordinanza.

La validità delle ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù delle sue competenze costituzionali per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna deve essere limitata nel tempo. In questo caso l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. Per questo motivo l'ordinanza COVID-19 asilo è stata prorogata soltanto fino al 1° ottobre 2020.

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID 19 (Legge COVID 19; RS 818.102). Con ciò è stata creata la base legale che consente al Consiglio federale di mantenere i provvedimenti già adottati in base al diritto di necessità che sono ancora necessari per il superamento dell'epidemia COVID-19. La legge COVID-19 corrispondente è entrata in vigore il 26 settembre 2020. Sulla base della legge COVID-19, la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 asilo è stata nuovamente prorogata fino al 30 giugno 2021 (art. 5 lett. c legge COVID-19)

Per il momento non è ancora possibile prevedere per quanto tempo dovranno essere mantenute le misure adottate dal Consiglio federale e dall'UFSP per combattere il coronavirus.

---

<sup>1</sup> Rapporto sui risultati della consultazione sotto [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP.

Idem per le misure riguardanti il settore dell'asilo. Occorre pertanto prorogare la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 asilo fino al 31 dicembre 2021. Ciò corrisponde anche alla durata di validità dell'articolo 5 lettera c della legge COVID-19, che costituisce la base legale dell'ordinanza COVID-19 asilo. Questo assicurerà la validità ininterrotta delle misure adottate nel settore dell'asilo. Le disposizioni vigenti dell'ordinanza COVID-19 asilo devono essere riprese senza modifiche materiali.

### **3 Elenco dei partecipanti**

In allegato è disponibile un elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni invitate a partecipare alla consultazione. Tutti i pareri inoltrati sono accessibili al pubblico.

## **4 Principali risultati**

### **4.1 In generale**

Oltre ai commenti sulla proroga della durata di validità (cfr. n. 4.2), vengono avanzate anche alcune preoccupazioni e richieste in merito a singole disposizioni materiali (cfr. nn. 4.3-4.7). Riguardano nello specifico le norme per garantire congrue capacità ricettive nei centri federali d'asilo (art. 2-3 ordinanza COVID-19 asilo), sullo svolgimento delle interrogazioni (art. 4-6 ordinanza COVID-19 asilo) e sulla proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo) nonché dei termini di ricorso (art. 10 ordinanza COVID-19 asilo).

I Cantoni GL e UR nonché ACES, AICA, asm, ASUSC, AUSL, CCPCS, CDI, CP e Flughafen Zürich AG hanno rinunciato espressamente a esprimersi.

### **4.2 Proroga della durata di validità**

I Cantoni, i partiti (PSS, UDC), le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS, UCS) e dell'economia (USAM) e le altre cerchie interessate (p.es. ASM, CDDGP, CDOS, CMPS) che hanno partecipato alla consultazione approvano, in linea di principio, la proroga dell'ordinanza COVID-19 asilo (art. 12 cpv. 7 AP-ordinanza COVID-19 asilo). Ritengono che le misure previste dall'ordinanza contentano al settore dell'asilo di continuare a operare con la necessaria flessibilità e celerità nei settori dell'alloggio, dello svolgimento delle procedure e dei rimpatri. Dalle esperienze maturate sinora emergerebbe inoltre che le procedure possono essere svolte in maniera efficiente anche in circostanze giuridiche e fattuali modificate (a questo proposito p.es. ZG, ACS). Inoltre, a fronte dell'attuale situazione epidemiologica, sarebbe opportuno mantenere le misure nel settore dell'asilo per proteggere la salute di tutte le persone coinvolte nella procedura d'asilo (p.es. CDOS, GDS).

### **4.3 Garantire congrue capacità ricettive nei centri della Confederazione**

La normativa pertinente prevede una riduzione del termine di annuncio ai Cantoni e ai Comuni di ubicazione per l'utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari da sessanta a cinque giorni (art. 2 cpv. 2 ordinanza COVID-19 asilo). Alcuni partecipanti alla consultazione si sono pronunciati in merito a questa disposizione (p.es. FR, SZ, VD, UCS). Tra le proposte, per esempio, quella secondo cui le autorità cantonali interessate dovrebbero essere informate in anticipo, entro un termine ragionevole e prima di qualsiasi comunicazione esterna in merito all'utilizzo di infrastrutture ed edifici militari federali per l'alloggio di richiedenti l'asilo. (p.es. VD; analogamente anche un membro dell'ASM, UCS, cfr. art. 2 ordinanza COVID-19) e andrebbe fatto uso del termine minimo di annuncio di cinque giorni unicamente in caso d'emergenza (p.es. UCS). Inoltre, eventuali nuovi alloggi per richiedenti l'asilo dovrebbero essere aperti nei Cantoni che non hanno ancora un centro d'asilo federale (p.es. FR, VD, un membro dell'ASM). Alcuni partecipanti alla consultazione avrebbero inoltre gradito l'inclusione di un'estensione della durata di soggiorno massima nei centri federali d'asilo (p.es. SZ; analogamente CDOS). Ciò avrebbe facilitato il raggiungimento di uno degli obiettivi chiave del riassetto del settore dell'asilo, ossia evitare l'assegnazione di casi negativi o Dublino ai Cantoni.

La maggioranza accoglie con favore la disposizione secondo cui le infrastrutture militari possono essere riutilizzate per un periodo limitato senza interruzione di due anni e senza

l'accordo del Cantone e del Comune di ubicazione (art. 2 cpv. 1 ordinanza COVID-19 asilo). Ciò vale anche per il regolamento secondo il quale i cambiamenti temporanei di destinazione di edifici o impianti civili di proprietà della Confederazione o da essa affittati sono possibili, se necessario, senza approvazione, con il consenso del proprietario (art. 3 ordinanza COVID-19 asilo).

#### **4.4 Svolgimento delle interrogazioni**

Diversi partecipanti alla consultazione (p.es. LU, SH, PSS, AsyLex, Freiplatzaktion Zürich, GDS, ODAS, Sosf) hanno espresso richieste o critiche per quanto riguarda la regolamentazione dello svolgimento delle interrogazioni dei richiedenti l'asilo (cfr. art. 4-6 ordinanza COVID-19 asilo). Per esempio, alcuni partecipanti alla consultazione respingono la norma secondo la quale le interrogazioni dei richiedenti l'asilo nei centri federali possono essere svolte dalla SEM, in via eccezionale, anche se il rappresentante legale non può parteciparvi a causa delle circostanze legate al coronavirus in una data regione (p.es. LU, SH, PSS, AsyLex, Freiplatzaktion Zürich, GDS, ODAS, Sosf; art. 6 ordinanza COVID-19 asilo). Alcuni partecipanti argomentano che è proprio la nuova procedura d'asilo cadenzata che richiede la presenza di un rappresentante legale per garantire la protezione giuridica dei richiedenti l'asilo. Altrimenti, c'è il rischio che non vengano poste domande importanti, che i fatti del caso non vengano accertati a sufficienza e che vengano violate le garanzie procedurali dei richiedenti l'asilo (p.es. AsyLex, GDS). Altri sottolineano come il fatto che in questi casi il termine di ricorso sia prorogato da 7 a 30 giorni lavorativi non compensa la notevole restrizione della protezione giuridica (p.es. SH, Freiplatzaktion Zürich, Sosf). C'è chi sostiene che se non è possibile svolgere le interrogazioni a breve termine secondo le esigenze dell'UFSP, le stesse devono essere rimandate a una data successiva (p.es. SH). È inoltre espresso il parere secondo cui questa disciplina non è più necessaria né proporzionata, giacché frattanto le opzioni di protezione ci sono (p.es. schermi di plexiglas) e ad oggi si è dovuto rinunciare solo in rari casi alla presenza del rappresentante legale (p.es. PSS). Alcuni partecipanti alla consultazione non rifiutano la proroga della disposizione corrispondente, ma sottolineano che dovrebbe essere usata solo con moderazione (p.es. CDDGP, CDOS).

In relazione alla partecipazione all'interrogazione, alcuni partecipanti alla consultazione ritengono inoltre necessario che l'intervistatore e il richiedente l'asilo così come il rappresentante legale si trovino nella stessa stanza, al fine di garantire che le interrogazioni siano svolte correttamente e che i fatti siano pienamente accertati (p.es. AsyLex, GDS, Freiplatzaktion Zürich, ODAS; art. 4 ordinanza COVID-19 asilo). Ciò sarebbe di centrale importanza, poiché il rappresentante legale o il rappresentante dell'istituzione di soccorso sarebbe altrimenti poco al corrente della comunicazione non verbale e dell'atmosfera durante l'interrogazione. La ripartizione in due stanze potrebbe portare a malintesi tra i partecipanti (per analogia anche, p.es., Freiplatzaktion Zürich). Infine, alcuni partecipanti ritengono utile che l'interprete e il verbalista si trovino nella medesima stanza in cui si trovano le altre persone coinvolte (GDS; per quanto riguarda gli interpreti).

#### **4.5 Proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento**

Per quanto riguarda i termini di partenza (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo), la principale critica è che l'ordinanza non contiene disposizioni dettagliate sul passaggio dal regime di aiuto sociale al regime di soccorso d'emergenza, che, secondo la legge sull'asilo, è la conseguenza diretta di una decisione di allontanamento passata in giudicato (p.es. LU, SG, ASM). Sempre secondo questa critica, la relazione di sussidio tra la Confederazione e i Cantoni per la concessione dell'aiuto sociale non termina con la scadenza del termine di partenza, ma

già alla fine del mese in cui la decisione di asilo e di allontanamento passa in giudicato. Allo stesso tempo, si fa notare che in alcuni Cantoni sono già state avviate procedure di ricorso a questo proposito, in cui si adduce che il diritto all'aiuto sociale dovrebbe sussistere anche dopo la proroga del termine di partenza. Se i ricorsi fossero accolti e la pratica fosse estesa ad altri Cantoni, potrebbe essere possibile che le persone interessate continuino ad avere diritto all'aiuto sociale fino allo scadere del nuovo termine di partenza, il che potrebbe comportare costi aggiuntivi. Di conseguenza, dovrebbe essere esaminata una regolamentazione specifica della compensazione corrispondente dei Cantoni da parte della Confederazione.

Diversi partecipanti alla consultazione rilevano espressamente, risp. vedono di buon occhio che i costi aggiuntivi per il soccorso d'emergenza sostenuti in seguito a partenze non eseguibili o alla proroga dei termini di partenza dovrebbero essere compensati di conseguenza dalla Confederazione (p.es. FR, GE, GR, OW, VD, ASM). Pertanto, in caso di dimostrato bisogno, la SEM dovrebbe adattare la forma di finanziamento in modo rapido, trasparente e d'intesa con i rappresentanti cantonali responsabili (p.es. GR, VD, ASM). Inoltre, i Cantoni d'ubicazione dovrebbero essere informati in modo proattivo sulla possibilità di aumentare il contributo per il soccorso d'emergenza in caso di costi effettivamente più elevati, risp. di affrontare concretamente il rilevamento della copertura dei costi/della durata del soggiorno (p.es. ASM). Anche CDDGP e CDOS sottolineano la necessità di tener conto delle conseguenze finanziarie e dell'aumento del numero di posti di alloggio necessari nei Cantoni in seguito alla proroga dei termini di partenza.

Singoli partecipanti alla consultazione osservano inoltre che una continua proroga della disciplina dei termini di partenza potrebbe portare a problemi di capacità di alloggio (p.es. ASM; per analogia GR). Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono, pertanto, una maggiore flessibilità per i Cantoni per quanto riguarda l'utilizzo di edifici e infrastrutture militari, analogamente alla possibilità che esiste già per la Confederazione (p.es. BE, alcuni membri dell'ASM; cfr. art. 2 ordinanza COVID-19 asilo i.c.d. con l'art. 24c della legge sull'asilo).

Infine, alcuni partecipanti sottolineano che i termini di partenza più lunghi a causa delle restrizioni del traffico aereo possono influire sulla durata della carcerazione amministrativa (p.es. AsyLex, CMPS, GDS, ODAS). Per mancanza di strutture adeguate, le persone in carcerazione amministrativa sono spesso collocate in un centro di detenzione preventiva o in un istituto penale (p.es. CMPS). Sarebbe quindi importante che le misure adottate in relazione al coronavirus non portino a un prolungamento della permanenza in carceri/istituti (p.es. CMPS). Le persone carcerate dovrebbero essere rilasciate dalla carcerazione amministrativa o non dovrebbero affatto essere poste in carcerazione amministrativa se l'allontanamento non è prevedibile (p.es. AsyLex, GDS, ODAS). Il rifiuto dei richiedenti l'asilo di sottoporsi al test COVID-19, necessario per la partenza, non dovrebbe essere addotto come unica giustificazione per la carcerazione amministrativa o il prolungamento di tale carcerazione (p.es. AsyLex).

#### **4.6 Termini di ricorso**

Per quanto riguarda la proroga del termine di ricorso nel quadro della procedura celere da 7 giorni lavorativi a 30 giorni (art. 10 ordinanza COVID-19 asilo), alcuni partecipanti chiedono che, in caso di decisione di non entrata nel merito, il periodo di ricorso di 5 giorni venga prorogato in modo appropriato (p.es. AsyLex, GDS, Freiplatzaktion Zürich, ODAS). Altrimenti, il diritto a una procedura corretta, la garanzia delle vie legali e il diritto di essere sentiti sarebbero violati. Inoltre, un termine di ricorso di 7 giorni lavorativi sarebbe troppo breve anche in circostanze «normali» senza una pandemia. La brevità dei termini di ricorso e l'ubicazione spesso periferica dei centri federali d'asilo significherebbero che i richiedenti l'asilo spesso non sarebbero in grado di impugnare la decisione sull'asilo, poiché non potrebbero accedere

a una consulenza legale esterna o potrebbero farlo troppo tardi qualora il rappresentante legale rinunciasse al mandato. Per questo motivo, alcuni partecipanti chiedono un termine di ricorso generale di 30 giorni, risp. un riesame dello stesso (p.es. AsyLex, Freiplatzaktion Zürich).

#### **4.7 Altre osservazioni**

Diversi partecipanti alla consultazione chiedono l'esame, risp. la creazione di una base giuridica per l'esecuzione coatta di test COVID-19 allo scopo di garantire l'esecuzione degli allontanamenti (p.es. GR, LU, SG, ASM, CDDGP). Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, alcuni ritengono inoltre utile che venga esaminata, risp. creata una base giuridica affinché le persone che devono essere rinviate in modo coatto in un altro Paese possano essere vaccinate o trattate con i medicinali necessari anche contro la loro volontà (p.es. LU, SG, ASM, CDDGP).

L'UDC, dal canto suo, critica il fatto che alcuni Stati abbiano approfittato della crisi per sottrarsi ai rimpatri. Il Consiglio federale dovrebbe quindi adottare le misure necessarie affinché gli Stati interessati non estendano eccessivamente le misure per limitare il rimpatrio. Inoltre, si dovrebbe evitare che particolari requisiti procedurali, come un test negativo o modifiche dei termini, portino a ritardi sproporzionati.

Per quanto riguarda l'alloggio dei richiedenti asilo e l'esecuzione degli allontanamenti, il Canton SG riterrebbe opportuno che si esamini la creazione di disposizioni complementari uniformi in materia di obbligo della mascherina, norme di quarantena e test, medicinali e vaccinazioni possibili.

AsyLex fa notare che, in alcuni casi, il termine di trasferimento Dublino è stato prorogato da 6 a 18 mesi, anche se i requisiti del regolamento Dublino III non erano soddisfatti. Poiché durante la pandemia di COVID-19 le regole sulla presenza obbligatoria nei centri federali d'asilo sono state inasprite, per cui di fatto è praticamente proibito lasciare i centri, le autorità migratorie considererebbero qualsiasi assenza di uno o pochi giorni come una fuga e la userebbero come giustificazione per prolungare falsamente il termine di trasferimento. Questa pratica dubbiosa, con restrizioni o divieti di uscita, verrebbe ora utilizzata per applicare la pratica di proroga ancora più di frequente durante la pandemia di Covid 19. Questo per evitare che la Svizzera diventi responsabile dei casi in cui un ritorno entro 6 mesi non è possibile a causa di misure legate al COVID-19. Questo sviluppo sarebbe considerato molto preoccupante e, pertanto, costituirebbe il motivo all'origine dell'attitudine fermamente ostile nei riguardi della pratica arbitraria di prorogare i termini.

## **Anhang / Annexe / Allegato**

**Verzeichnis der Eingaben der Kantone, Parteien und eingeladenen Organisationen  
Liste des cantons, des partis politiques et des organisations invitées  
Elenco dei partecipanti Cantoni, partiti politici e organizzazioni invitate)**

### **Kantone / Cantons / Cantoni**

Kanton Aargau, Regierungsrat	<b>AG</b>
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	<b>AR</b>
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	<b>AI</b>
Kanton Bern, Regierungsrat	<b>BE</b>
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	<b>BL</b>
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	<b>BS</b>
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	<b>FR</b>
République et canton de Genève, Conseil d'État	<b>GE</b>
Kanton Glarus, Regierungsrat	<b>GL</b>
Kanton Graubünden, Regierungsrat	<b>GR</b>
Canton du Jura, Conseil d'État	<b>JU</b>
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	<b>NE</b>
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	<b>NW</b>
Kanton Obwalden, Regierungsrat	<b>OW</b>
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	<b>SG</b>
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	<b>SH</b>
Kanton Solothurn, Regierungsrat	<b>SO</b>
Kanton Schwyz, Regierungsrat	<b>SZ</b>
Kanton Thurgau, Regierungsrat	<b>TG</b>
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	<b>TI</b>
Kanton Uri, Regierungsrat	<b>UR</b>
Canton de Vaud, Conseil d'État	<b>VD</b>
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	<b>VS</b>
Kanton Zug, Regierungsrat	<b>ZG</b>

<b>Sozialdemokratische Partei der Schweiz</b>	<b>SP</b>
Parti socialiste suisse	PSS
Partito socialista svizzero	PSS

<b>Schweizerische Volkspartei</b>	<b>SVP</b>
Union Démocratique du Centre	UDC
Unione Democratica di Centro	UDC

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

<b>Schweizerischer Gemeindeverband</b>	<b>SGV</b>
Association des Communes Suisses	ACS
Associazione de Comuni Svizzeri	ACS

<b>Schweizerischer Städteverband</b>	<b>SSV</b>
Union des villes suisses	UVS
Unione delle città svizzere	UCS

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia**

<b>Schweizerischer Gewerbeverband</b>	<b>SGV</b>
Union suisse des arts et métiers	USAM
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM

**Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altre cerchie interessate**

<b>AsyLex</b>	<b>AsyLex</b>
Rechtsberatung zum Schweizer Asylrecht	
Aide au droit d'asile Suisse	

<b>Centre Patronal</b>	<b>CP</b>
------------------------	-----------

<b>Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz DJS</b>	<b>DJS</b>
Juristes démocrates de Suisse	JDS
Giuristi democratici svizzeri	GDS

**Flughafen Zürich AG**

<b>Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz</b>	<b>HEKS</b>
Entraide des Eglises protestantes de Suisse	EPER
Aiuto delle chiese evangeliche svizzere	ACES

<b>Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und – direktoren</b>	<b>KKJPD</b> CCDJP
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police	CDDJP
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	
<b>Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz</b>	<b>KKPKS</b> CCPCS
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera	
<b>Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren</b>	<b>SODK</b> CDAS CDOS
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales	
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali	
<b>Konferenz Schweizerischer Gefängnisärzte</b>	<b>KSG</b> CMPS CMPS
Conférence des médecins pénitentiaires suisses	
Conferenza dei medici penitenziari svizzeri	
<b>Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsdelegierten</b>	<b>KID</b> CDI CDI
Conférence Suisse des Délégués à l'intégration	
Conferenza Svizzera dei delegati all'integrazione	
<b>Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht</b>	<b>SBAA</b> ODAE ODAS
Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers ODAE	
Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri	
<b>Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz</b>	<b>SSK</b> CPS CPS
Conférence des procureurs de Suisse	
Conferenza die procuratori della Svizzera	
<b>Schweiz. Verband für Zivilstandswesen</b>	<b>SVZ</b> ASUSC
Association suisse des officiers de l'état civil	
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile	
<b>Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter</b>	<b>SVR</b> ASM asm
Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire	
Associazione svizzera dei magistrati	
<b>Verband Kantonaler Gebäudeversicherungen</b>	<b>VKG</b> AICA
Associazione degli istituti cantonali di assicurazioni	
<b>Verband Schweizerischer Arbeitmarktbehörden</b>	<b>VSAA</b> AOST AUSL
Association des Offices Suisse de Travail	
Associazione degli Uffici Svizzeri del Lavoro	
<b>Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden</b>	<b>VKM</b> ASM ASM
Association des services cantonaux de migration	
Associazione dei servizi cantonali di migrazione	